

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1170 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2020

relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Alla Commissione è conferito il potere di indicare, mediante atti di esecuzione, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, nonché le date a partire dalle quali si applicano le norme di prova. Tali requisiti e norme sono stabiliti negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE.
- (2) Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche, l'elenco degli strumenti internazionali applicabili dovrebbe essere aggiornato regolarmente. Al fine di fornire un elenco completo contenente tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'equipaggiamento marittimo divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE dovrebbe essere esplicitamente elencato come nuovo elemento nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
- (4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di continuare a essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio di durata ragionevole.
- (5) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1).

